RG 28139/2026

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Il Giudice

A scioglimento della riserva assunta a verbale osserva quanto segue.

Con provvedimento depositato a mezzo PCT in data 4.7.2026 alle ore 13,18 per la sua convalida, il Questore della Provincia di Milano trasmetteva gli atti della richiesta di convalida del trattenimento presso il CPR Corelli di Milano (emesso dal Questore della Provincia di Xxxxxxxxxx n. XXXXXXXXXX in data 2.7.2026 ed in pari data notificato all'interessato,) del sig. Xxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxx nato il xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx nato in Xxxxxxxxxx, CUI xxxxxxxxxx.

Emerge dal provvedimento oggetto di convalida che:

- il sig. **Xxxxxxxxxx** è entrato nel territorio nazionale in data 1.11.2025 dalla frontiera di xxxxxxxxxx;
- si tratterebbe di un soggetto pericoloso per le condotte e le frequentazioni da lui tenute, in quanto gravato da numerosi pregiudizi di polizia in materia di stupefacenti, reati contro la persona e il patrimonio;
- egli rientrerebbe nella previsione dell'art. 6 comma 2 d. lgs. n. 142/2015 ed in particolare nell'ipotesi di cui alla **lettera d**) in quanto privo di passaporto.

Dagli atti allegati al provvedimento, così come trasmessi dalla Questura di Milano, cioè dai precedenti dattiloscopici emerge:

1. che egli ha fatto richiesta di asilo in data 18.12.2025 (e fotosegnalato il 17.12.2025);
2. che è stato fotosegnalato in diverse occasioni, sempre per "richiesta asilo": il 25.9.2025; il 28.5.2025; il 17.7.2022;
3. che è stato identificato in diversi momenti (6.1.2026; 7.4.2026; 19.4.2026; 21.4.2026; 20.5.2026)

§ Con provvedimento in data 4.7.2026 ore 14:27 il giudice di turno fissava l'udienza per la convalida del decreto di trattenimento. All'odierna udienza il trattenuto ha dichiarato quanto segue:

D: come si chiama?

R: Mi chiamo Xxxxxxxxxx

D: dove e quando è nato?

R: Sono nato il xxxxxxxxxx *a* xxxxxxxxxx *in Xxxxxxxxxx*

D: quando è arrivato in Italia?

R: sono arrivato nel 2025, a novembre il 24

D: era la prima volta che approdava in Italia?

R: si

D: era in Italia il 17 luglio 2022, data in cui risulta fotosegnalato per richiesta asilo (come da dattiloscopici in atti)?

R: no, sono andato in xxxxxxxxxx*. La prima volta è nel 2025, non era mia intenzione venire in Italia prima del 2025.*

D: lei ha mai fatto una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, qualsiasi, prima di chiedere asilo?

R: no, ho solo fatto domanda di asilo

D: quando ha fatto la domanda di asilo?

R: alla fine del 2025, inizio 2026. Ho fatto la richiesta a Xxxxxxxxxx e mi avevano dato l'appuntamento per tornare in QUESTURA ma successivamente mi hanno rubato i documenti e il cellulare, ho perso, e quindi non sono andato all'appuntamento. Volevo andare a xxxxxxxxxx *perché ero disperato, una persona mi aveva detto che il ladro – che conoscevo di vista – era salito su un treno diretto a* xxxxxxxxxx*. Ho fatto denuncia di smarrimento, a* xxxxxxxxxx*.*

D: ha questa denuncia?

R: no

D: è stato sentito dalla Commissione territoriale? Cioè ha notizia del suo procedimento relativo alla richiesta di asilo?

R: sono andato davanti alla Commissione e mi hanno fatto delle domande, sono andato il 6 febbraio 2026, sono andato qui a Xxxxxxxxxx. Sono andato alla Questura per chiedere informazioni.

[Su richiesta del giudice, la Questura precisa che dal terminale risulta che in data 18.12.2025 è stato fotosegnalato, poi gli è stato dato appuntamento per formalizzare il C3 che ha formalizzato il 23 giugno 2026, di talchè la procedura amministrativa è ancora pendente, non essendosi svolta l'audizione dinnanzi alla Commissione territoriale]

D: dove ha vissuto in Italia dall'arrivo ad oggi?

R: a casa di una amica a casa sua.

D: Dove si trova la casa?

R: a xxxxxxxxxx

D: ha una dichiarazione di ospitalità?

R: no, non ho documenti, ora non sono più da lei ma di recente l'ho sentita e mi ha detto che è disponibile a farmi l'ospitalità.

D: fino a quando è rimasto lì?

R: circa tre mesi

D: poi si è spostato per andare dove?

R: stavo cercando lavoro, lei viveva con i suoi figli. Io poi ho vissuto in diversi posti.

D: cosa ha fatto per mantenersi?

R: mi arrangiavo, lavoravo uno o due giorni, pulizie, io mi recavo da solo a cercare lavoro anche nei ristoranti, facevo qualsiasi lavoro

D: ha mai avuto un contratto di lavoro?

R: no perché non ho documenti, tutto in nero

D: ha parenti in Italia?

R: non ho nessuno

D: ha un passaporto?

R: no.

D: l'ha mai avuto?

R: sono uscito dalla Xxxxxxxxxx ma poi l'ho perso.

D: dove l'ha perso?

R: in xxxxxxxxxx

D. ha fatto una denuncia di smarrimento?

R: no

D: ha altro da aggiungere?

R: ho fatto richiesta di asilo per avere il permesso per sei mesi, per mettermi in regola, per andare a lavorare, sono innamorato della ragazza, anche lei di me, ci vogliamo bene.

A questo punto la difesa chiede: ha la ricevuta dell'appuntamento come richiedente asilo?

R: come vi ho detto ho perso il primo, comunque no non ho nulla in mano. Ho fatto un incidente e ho anche problemi alle mani.

§ 1. Sulla competenza territoriale

Va premesso che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 14 DL.100/2026, entrato in vigore il 12.06.2026, che ha modificato l'art. 3 del d.l. n. 13 del 2017, prevedendo la competenza delle sezioni specializzate del Tribunale: lett.c bis) "*per i procedimenti di convalida e proroga del trattenimento del richiedente asilo*"; lett.c ter) "*per la convalida delle misure alternative al trattenimento disposte a carico del richiedente asilo".*

Il medesimo art.14 del DL 100/2026 ha abrogato l'art.5 bis del DL.13/2017, introdotto dal DL 145/2024 conv.in L.n.187/2024 che prevedeva per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento di trattenimento o di proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale *ex* artt. 6, 6 bis, 6 ter DLgs 142/2015 e 10 ter co.3 TUI, la competenza della Corte d'appello di cui all'art.5 co.2 L.n.69/2005 "*nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida".*

A seguito di tale abrogazione torna quindi ad applicarsi, in punto di competenza territoriale, l'art.4 co.3 del DL 13/2017 che per il caso di soggetti "*trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286"* stabilisce che la competenza territoriale delle sezioni specializzate per i procedimenti di cui all'art.3 si applica "*avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede".*

Nel caso in esame il richiedente è trattenuto presso il CPR di Milano Corelli, con conseguente sussistenza della competenza territoriale della sezione specializzata del Tribunale di Milano per la procedura di convalida.

§ Nel merito

Dal provvedimento del Questore di Xxxxxxxxxx parrebbe, leggendo il tenore letterale, che il trattenimento sia stato disposto <u>solo ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. d)</u> d. lgs. n. 142/2015, unica norma citata a sostegno della limitazione della libertà.

Invero, nel provvedimento si dà atto, genericamente, di frequentazioni e condotte pericolose desunte da "*pregiudizi di polizia*" correlati a diversi reati, e viene disposto il trattenimento con un altrettanto generico riferimento all' "*art. 6 comma 2 d. lgs. n. 142/2015*"; in parte motiva, parimenti, vengono richiamate diverse norme "*letti gli artt. 5 sexies, 6 (c. 2, 2 bis, 5,6,7,8 e 9) e 6 quater d.lgs. n. 142/2015, e 10 ter, 13 co. 5, 5.1, 5.2 e 14 TUI*".

Si ritiene pertanto che non vi sia espresso richiamo alla fattispecie; in ogni caso non vi sono condotte concrete a cui ancorare la pericolosità tenuto conto che dai dattiloscopici in atti non emergono le citate condotte pericolose.

2. Quanto al rischio di fuga correlato alla assenza di passaporto, si osserva quanto segue.

Sull'**art. 6 comma 2 lett. d) D. Lgs. 142/2015**.

La norma che contempla l'ipotesi del "*rischio di fuga*" a base del trattenimento è stata oggetto negli anni di plurime modifiche normative.

L'originaria formulazione di tale disposizione prevedeva che il richiedente è trattenuto "quando *è necessario determinare gli elementi su cui si fonda la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste il rischio di fuga ai sensi dell'art. 13, comma 4 bis, lettere a), c), d), ed e) del decreto legislativo 286\1998. La valutazione della sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso*."

La norma richiamava *in toto* la previsione dell'art. 8 comma 3 lettera b) della direttiva 2013/33, ma specificava quali fossero gli elementi da cui discendeva il giudizio di un 'rischio' di fuga.

Ed invero, secondo il comma 4bis dell'art. 13 TUI, si configura ***il rischio di fuga*** [1] «… *qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:*

a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;

b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;

c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;

d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14;

e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.»

Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore di tale disposizione le ipotesi che concorrono a delineare il rischio di fuga sono **tassative** (come ogni presupposto che possa essere posto a fondamento di un provvedimento di limitazione della libertà personale) di talché non è possibile ricorrere, per ritenere sussistente il pericolo di fuga, ad altri parametri come il mancato radicamento ovvero (ed è ipotesi più frequente nelle motivazioni del provvedimenti di trattenimento) la mancanza di risorse economiche che consentano al richiedente di mantenersi sul territorio nazionale (sul punto cfr. Cass., sez. 6-1, ordinanza 24 ottobre 2016 n. 21423).

La valutazione caso per caso comporta altresì l'obbligo di verificare se «*il mancato possesso di passaporto o di altro documento equipollente*» sia causa assoluta o determinata da altre ragioni. La Corte di Cassazione ha annullato un provvedimento di espulsione per mancanza del passaporto – che ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d), e del richiamo all' articolo 4 bis TUI consentirebbe il trattenimento - laddove il richiedente fosse stato in possesso del passaporto e lo avesse successivamente smarrito adempiendo all'obbligo di denunciare lo smarrimento (cfr Cass. Sez. 3, ordinanza 16 novembre 2020 n. 25965).

Successivamente **la legge n. 53/2023** ha introdotto i seguenti elementi di novità, prevedendo che il trattenimento è attuato quando «*è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso».*

Tra le circostanze in base alle quali valutare, caso per caso, la concreta sussistenza del pericolo di fuga, si annoverano, in particolare, il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità, o il fatto di avere in precedenza dichiarato

[1] E quindi non un mero 'pericolo' che attiene alla possibilità, in astratto, quanto piuttosto un 'rischio', cioè una probabilità concreta che l'evento accada.

o attestato falsamente le proprie generalità, il non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13 dell'art. 13 nonché dell'art. 14 TUI, l'aver violato anche una sola le misure di cui al comma 5.2. dell'art. 13 (i.e. le misure alternative, nel caso in cui sia concesso un termine per la partenza volontaria, e sia richiesto dal questore al richiedente di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo)[2].

In questo modo l'impianto normativo nazionale si è uniformato a quello europeo (art. 8 della Direttiva accoglienza).

Il **14.05.2024** il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno emanato la **Direttiva 1346/2024** recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale che ha apportato modifiche alla direttiva n.33/2013 (cosiddetta direttiva accoglienza), provvedendo alla sua rifusione.

Giova richiamare alcuni dei considerando della Direttiva 1346/2024 specificamente dedicati al rischio di fuga:

*(19)**Per motivi di ordine pubblico o al fine di prevenire efficacemente la fuga del richiedente, gli Stati membri dovrebbero poter decidere che il richiedente sia autorizzato a risiedere soltanto in un luogo determinato, ad esempio un centro di accoglienza, una casa privata, un appartamento, un albergo o altra struttura atta ad ospitare i richiedenti asilo. Tale decisione non dovrebbe tradursi nel trattenimento del richiedente**. Tale decisione potrebbe essere necessaria nel caso in cui questi non abbia ottemperato all'obbligo di rimanere nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente o nel caso in cui il richiedente sia stato trasferito nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente dopo essere fuggito in un altro Stato membro. Se il richiedente ha diritto di fruire di condizioni materiali di accoglienza, esse dovrebbero essere subordinate all'obbligo di risiedere in tale luogo specifico.*

*(23)In considerazione delle gravi conseguenze in cui possono incorrere i richiedenti che sono fuggiti o che sono considerati a rischio di fuga, il **significato di «fuga» dovrebbe essere definito in modo da ricomprendervi sia un'azione deliberata , sia il fatto, che rientri nel controllo del richiedente, di non rimanere a disposizione delle autorità competenti, ad esempio lasciando il territorio in cui si è tenuti ad essere presenti**. Gli Stati membri dovrebbero poter ritenere che il richiedente sia fuggito anche qualora il richiedente non sia stato considerato in precedenza a rischio di fuga.*

(24)Se gli Stati membri definiscono nel diritto nazionale i criteri oggettivi pertinenti per determinare il rischio di fuga a norma della presente direttiva, essi potrebbero prendere in considerazione fattori quali: la cooperazione del richiedente con le autorità competenti o il rispetto dei requisiti procedurali, i legami del richiedente nello Stato membro e se la domanda di protezione internazionale è stata respinta in quanto irricevibile o manifestamente infondata. Nella valutazione globale della situazione individuale di un richiedente, una combinazione di vari fattori costituisce spesso la base per concludere che sussiste un rischio di fuga.

[2] Va evidenziata la posizione critica dell'Ufficio dell'Alto Commissariato della Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) che nella nota tecnica di analisi della L. n. 50/2023, datata 18 maggio 2023 ha osservato che il mancato possesso dei documenti non è di per sé e in assenza di altri indizi di non cooperazione con le autorità, una indicazione univoca nel senso della sussistenza di un rischio di fuga, essendo fatto notorio come l'assenza di documenti all'arrivo o, in taluni casi, l'impiego di documenti falsi in uscita dal Paese persecutore, possano essere circostanze connaturate alla condizione stessa di pericolo, che ha determinato la fuga, o connesse al viaggio. Si veda Nota tecnica dell'UNHCR sulle disposizioni in materia di asilo contenute nella Legge 5 maggio 2023 n. 50 – UNHCR Italia, pag. 4

(28)Se il richiedente è stato autorizzato a risiedere solo in un determinato luogo, ma l'interessato non si è ancora conformato a tale obbligo, deve sussistere un rischio di fuga perché il richiedente possa essere trattenuto. In tutti i casi, è opportuno provvedere con particolare attenzione a che la durata del trattenimento sia proporzionata e termini non appena l'obbligo imposto al richiedente sia stato assolto o non sussistano più motivi di ritenere che tale obbligo non verrà assolto. Il richiedente dovrebbe, inoltre, essere stato informato dell'obbligo in questione e delle eventuali conseguenze della mancata osservanza.

L'art. 2 della direttiva 1346/2024, dedicato alle "definizioni", stabilisce che "*ai fini della presente direttiva si intende per":*

*11)«**rischio di fuga**»: la sussistenza, in un caso individuale, di motivi e circostanze specifici, basati su criteri obiettivi definiti dal diritto nazionale, per ritenere che un richiedente possa fuggire;*

*12)«**fuga**»: l'azione per cui un richiedente asilo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giurisdizionali, ad esempio lasciando il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti, per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del richiedente;*

In data **12.06.2026** è entrato in vigore il **DL n.100/2026,** in fase di conversione, che al capo II ha introdotto le "*disposizioni urgenti per l'attuazione del Patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024*".

L'art.10 del decreto legge è specificamente dedicato al "***Recepimento della direttiva UE 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale"***[3]

In particolare è stato modificato ed integrato **l'art.6 Dlgs 142/2015**[4] nei seguenti termini:

1. *Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda **o sulla base della sua nazionalità ovvero per il solo motivo che sia sottoposto alla procedura stabilita dal regolamento (UE) 2024/1351**. **Al richiedente a seguito della formalizzazione della domanda è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2.***
2.** Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti dei posti disponibili **ovvero nelle

[3] Secondo quanto chiarito nella Relazione illustrativa del DL 100/2026 "*ai fini del recepimento degli articoli 6, 9, 10, 11, 17 e 29 della direttiva (UE) 2024/1346, si interviene con importanti modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) tese a recepire le disposizioni unionali in tema di documenti per l'asilo, autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, contrasto al rischio di fuga e di trattenimento dei richiedenti asilo.*"

[4] La Relazione illustrativa al DL 100/2026 precisa che "*Il comma 1, lettera d), modifica l'articolo 6, riformulando i presupposti del trattenimento del richiedente protezione internazionale. In particolare, si integra il principio secondo cui il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda o sulla base della sua nazionalità ovvero per il solo motivo che sia sottoposto alla procedura stabilita dal regolamento (UE) 2024/1351 (comma 1), apportando al testo modifiche di allineamento alla disciplina recata dal regolamento (UE) 2024/1348, anche con riguardo alla durata della misura restrittiva. In particolare, al comma 4-bis - sul quale si è intervenuti novellando - è rafforzato l'onere in capo al richiedente di collaborazione con le autorità: in tal senso, quindi, sono stati richiamati gli obblighi specificamente previsti ai commi 2-bis e 2-quater dell'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 286del 1998. Inoltre, il comma 5 è integrato al fine di precisare che i motivi per i quali non siano applicabile"*

strutture presenti nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, *sulla base di una valutazione caso per caso, quando:*
a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o nelle condizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

a-bis) ha presentato una domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento;

b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per i reati previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento ***e*** *sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'****articolo 5-sexies****. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso.*
2-bis. *La mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 2, qualora ne ricorrano i presupposti. Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 è adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento.*
3. *Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione.* ***La disposizione del primo periodo si applica anche nel caso in cui la struttura sia situata in uno dei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348.***
3-bis. *Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza, anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e la verifica delle banche dati. Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo*

di novanta giorni, prorogabili per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.

4. *Lo straniero trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riceve, a cura del gestore, le informazioni sulla possibilità di richiedere protezione internazionale. Al richiedente trattenuto nei medesimi centri sono fornite le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con la consegna dell'opuscolo informativo previsto dal medesimo articolo 10.*

4-bis. *In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,* ***e all'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,*** *si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.*

5. *Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto,* ***precisa i motivi per i quali non siano applicabili efficacemente le misure alternative di cui all'articolo 6-quater*** *e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il provvedimento è trasmesso, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla sua adozione, alla corte d'appello di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Il provvedimento è comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,* ***ad esclusione di quanto previsto sulle*** *misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14. La partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli è trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. È sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato. Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti* ***al giudice*** *competente per la convalida del trattenimento per un periodo* ***di sessanta giorni prorogabile nei limiti della durata della procedura applicata al richiedente, al fine di*** *consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda.*

5-bis. *Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 è ammesso ricorso per cassazione* ***entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione, ai sensi dell'articolo 14.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione della misura.***

6. *Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 28-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento.*
7. *Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.*
8. *Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte* ***del giudice****, finché permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente dodici mesi.*
9. *Il trattenimento è mantenuto soltanto finché sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 7. In ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o provenienza è immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La richiesta di rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione internazionale.*
10. *Nel caso in cui il richiedente è destinatario di un provvedimento di espulsione da eseguirsi con le modalità di cui all'articolo 13, commi 5 e 5.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il termine per la partenza volontaria fissato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5, è sospeso per il tempo occorrente all'esame della domanda. In tal caso il richiedente ha accesso alle misure di accoglienza previste dal presente decreto in presenza dei requisiti di cui all'articolo 14.*
10-bis. *Nel caso in cui sussistano fondati dubbi relativi all'età dichiarata da un minore si applicano le disposizioni dell'articolo 19-bis, comma 2.*

Con specifico riferimento all'ipotesi di **trattenimento di cui all'art.6 co.1 lett.d)** la nuova formulazione della norma sopra riportata rimanda, quanto al **rischio di fuga, all'art.5 sexies**.

Si tratta di una norma introdotta dall'art.10 co.1 lett.c) del DL 100/2026 della quale si riporta di seguito il testo integrale.

Art. 5-sexies (Rischio di fuga)[5]

1. Il rischio di fuga e' valutato caso per caso sulla base di una o piu' delle seguenti circostanze:

a) il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validita';

b) la mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile;

[5] La Relazione Illustrativa al DL 100/2026 specifica che "*l'articolo 5-sexies (Rischio di fuga), configura nel diritto nazionale il "rischio di fuga" del richiedente la protezione internazionale, superando la precedente disciplina in cui si faceva riferimento al "rischio di fuga" previsto in tema di rimpatrio di cui all'articolo 13, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998. La valutazione del rischio di fuga viene effettuata caso per caso, sulla base di una o più delle circostanze specificatamente indicate dalla disposizione."*

c) l'avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalita', anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento;

d) l'aver fornito, nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale, informazioni manifestamente tali da rallentare i controlli o le procedure in capo alle autorita' competenti;

e) il non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita', in applicazione degli articoli 10, 10-ter, 13 commi 2-ter, 5, 13, 13-bis e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' di quelli previsti dall'articolo 32, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

f) l'aver violato anche una delle misure di cui agli articoli 13, comma 5.2, e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' di quelle previste dall'articolo 6-quater;

g) l'aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui all'articolo 10-ter, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

h) l'essere inottemperante all'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione di cui all'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

i) l'avere in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera;

l) l'aver violato un divieto di ingresso o di reingresso;

m) la volonta' di non restare a disposizione delle autorita' e di raggiungere i territori di altri Stati membri desumibile da comportamenti concretamente assunti.

2. Ai fini della valutazione del rischio di fuga, si tiene altresi' conto di quanto previsto dall'articolo 5-quater, comma 3.[6]*».*

---

[6] L'art. **5 *quater*** di nuova introduzione prevede il "***Provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico***" e stabilisce che:

1. L'autorizzazione e la segnalazione di cui all'articolo 5 -ter , commi 1 e 3, sono disposte con provvedimento del prefetto del luogo dove il richiedente si trova, nel rispetto del principio di proporzionalità e valutata, caso per caso, la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 5 -ter . Il provvedimento è motivato in fatto e in diritto e contiene la durata dell'autorizzazione, in misura non eccedente la conclusione delle procedure applicate al richiedente, nonché le modalità della segnalazione eventualmente disposta a sensi del comma 3 del predetto articolo 5 -ter . Il provvedimento è immediatamente comunicato all'interessato ed è esecutivo.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 tengono conto delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente e, quando sono adottati nei confronti di un minore straniero non accompagnato, il prefetto ne dà immediata comunicazione all'interessato e al tutore, anche se provvisorio o, in mancanza, al rappresentante nominato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/ 1356.

3. ***La violazione dei provvedimenti di cui al comma 1 può essere valutata ai fini dell'adozione delle misure alternative al trattenimento o del trattenimento, se continua a sussistere il rischio di fuga***."

Si riporta altresì il testo dell'Art. 5 -ter (*Autorizzazione a risiedere in un luogo specifico)*

1. Il richiedente può essere autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico, con esclusione delle strutture destinate all'applicazione delle misure di trattenimento, per motivi di ordine pubblico oppure per prevenire efficacemente che si renda irreperibile ove vi sia un rischio di fuga, in particolare quando: a) è tenuto ad essere presente in un altro Stato membro a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regola mento (UE) 2024/ 1351; b) è stato trasferito in Italia a norma dell'artico lo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/ 1351 dopo essere fuggito in un altro Stato membro.

2. Quando la domanda di protezione presentata dal richiedente è esaminata a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/ 1348, l'autorizzazione di cui al comma 1 è sempre adottata, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento, salvo che ricorrano le condizioni per disporre il trattenimento o una misura alternativa al trattenimento. 3. Quando, tenuto conto della situazione individuale del richiedente, è necessario garantire l'osservanza dell'autorizzazione di cui al comma 1, al richiedente può essere imposto, con provvedimento adottato anche successivamente, di segnalare la propria presenza al prefetto in una data specifica o a intervalli ragionevoli. La segnalazione di cui al primo periodo è effettuata dal richiedente in maniera attiva e volontaria con strumenti di comunicazione a distanza o con altre modalità che consentano l'invio della propria posizione, secondo quanto disposto dal provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 5 -quater .

Nel caso in esame il Questore di Xxxxxxxxxx ha posto alla base del ravvisato rischio di fuga l'assenza di passaporto ma nulla si dice né sulla necessità di "*determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento"* né su quali siano gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale la cui acquisizione è ottenibile solo tramite il trattenimento (es: verifica dell'età tramite esami medici).

Invero, come poc'anzi evidenziato, <u>anche</u> nel precedente quadro normativo era prevista tale necessità: la norma in esame, infatti, era stata sostituita in tali termini dall'art. 7 bis comma 2 lettera a), n. 1.2. del D.L. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni nella L. 5 maggio 2023 n. 50; essa già con tale modifica era composta da due ipotesi collegate dalla congiunzione "**e**", cioè dalla necessità di determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento **e** sussiste rischio di fuga ai sensi dell'articolo 13, comma 4 bis, lettere a), c), d) ed e) d. lgs. n. 286/1998.

La modifica del nuovo quadro europeo (e del D.L. 100/2026) ha precisato i casi del rischio di fuga ma non ha fatto venire meno la disciplina previgente ora citata in relazione alla prima parte dell'art. 6 comma 2 lett. d) d. lgs. n. 25/2008 (sulla necessità del trattenimento finalizzato alla raccolta degli elementi a fondamento della domanda di protezione internazionale). Questo tribunale ha già precisato tale interpretazione (Tribunale di Milano, 27 maggio 2024).

Al riguardo anche la Suprema Corte di Cassazione, in una recentissima pronuncia, ha così statuito: "Questa valutazione appare approfondita e non apodittica, nonché fondata su elementi oggettivi, di cui il Ministero ricorrente non ha sostenuto l' insussistenza, e non in contrasto con le disposizioni degli artt. 6, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 142/2015 e 13, comma 4 - bis, D.Lgs. n. 286/1998, secondo cui la valutazione della sussistenza del rischio di fuga legittimante il trattenimento, pur in presenza della condizione rappresentata dalla mancanza del passaporto, deve essere effettuata "caso per caso". Ed ancora: "Esso [i.e. il ricorso in Cassazione promosso dal Ministero], inoltre, è generico laddove richiama il testo dell' art. 6, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 142/2015, che legittima il trattenimento quando è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale e sussiste il rischio di fuga, in quanto **non indica quali elementi** debbano ancora oggi essere determinati nell'ambito della procedura in corso a carico del A.A., in relazione ai quali una eventuale fuga del richiedente impedirebbe l'accertamento" (così Corte di Cassazione, Sez. I, Sent., (data ud. 09/06/2026) 11/06/2026, n. 21523).

§ In conclusione, mancando l'indicazione degli elementi a fondamento della domanda di protezione internazionale che devono essere raccolti necessariamente con la modalità del

4. Quando il richiedente è autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico ed è stato ammesso a fruire delle misure materiali di accoglienza, l'erogazione di esse è subordinata alla sua effettiva residenza in tale luogo.
5. Il richiedente può chiedere di essere autorizzato a risiedere temporaneamente in un luogo diverso da quel lo di cui al comma 1. La decisione sulla richiesta di cui al primo periodo è adottata in modo obiettivo e imparziale tenuto conto della situazione individuale del richiedente, è motivata in caso di rigetto ed è impugnabile ai sensi dell'articolo 23, comma 5. 6. Il richiedente non è tenuto a chiedere un per messo per comparire dinanzi alle autorità o in giudizio quando è richiesta la sua presenza. Il richiedente, in tal caso, informa il prefetto.

trattenimento, ritiene il tribunale che **non sussistano** i requisiti di cui all'art. 6 comma 2 lettera c) e d) D.lvo 142/2015 per i motivi esposti.

P.Q.M.
NON CONVALIDA

il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore della Provincia di Xxxxxxxxxx n. XXXXXXXXXX in data 2.7.2026 ed in pari data notificato all'interessato, del sig. Xxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxx nato il xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx nato in Xxxxxxxxxx, CUI xxxxxxxxxx

e per l'effetto

SI DICHIARA

cessata la misura del trattenimento di Xxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxx nato il xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx nato in Xxxxxxxxxx, CUI xxxxxxxxxx disposto con provvedimento del Questore della Provincia di Xxxxxxxxxx.

Si comunichi all'interessato, al difensore d'ufficio e alla Questura di Milano.

Provvedimento depositato telematicamente il giorno 6 luglio 2026 alle ore 16,35.

Il giudice

Dott.ssa Elena Masetti Zannini